

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta Pubblica

Numero 6 Del 21-02-19

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
-ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | | |
|-------------------|---|----------------------|---|
| GORZA ROBERTO | P | COZZI GIUSEPPE | A |
| PERESANO SILVA | P | CADAMURO LUCA | A |
| MININ DIMITRI | P | COSSARO ALESSANDRA | A |
| COMISSO GIOVANNI | P | ARABONI ANTONELLA | A |
| CHIALCHIA PAOLA | A | TOMASIN LUCA | P |
| D'AMBROSIO SERENA | P | CODARIN FANNY | P |
| LEPRE FABIANO | P | PETRUCCO IVAN | P |
| BURI PAOLO | P | ROSARIO MARIA ESTHER | P |
| PARAVANO MICHELE | P | | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. GORZA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

PREMESSO che l'art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dalla legge n. 147 del 2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011:

- **comma 6**, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- **comma 7**, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- **comma 2**, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone che ***l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;***
- **comma 9 bis**, che dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che ***"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"***.

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a ***decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali***, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito in Legge 26.02.1994, n. 133;
- l'art. 1, comma 707, lettera d), della legge n. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a decorrere ***dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU:***
 - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica) alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza) alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla carriera prefettizia
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. [13](#) del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%,
- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo

periodo, del citato art. [13](#) del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che riconosce una detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e sue pertinenze, con la possibilità del Comune di elevare tale detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) - PARTE I: IMU approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29.04.2014 (modificato con successive deliberazioni C.C. n. 18/2015 e n. 3/2016):

- ✓ *che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 all'art. 10 considera, a partire dal 2014, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- ✓ *ha riformulato l'art. 16:*
- ✓ *Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*
- ✓ *Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.*
- ✓ *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.*
- ✓ *Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.*
- ✓ *Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*
- ✓ *Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la*

presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

RICORDATO CHE a partire **dal 01.01.2015 non è dovuta l'IMU**, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.l. 28/03/2014, n. 47 convertito il 23.05.2014 in Legge n. 80, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale per **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e precisamente:

- art. 1 comma 10 lettere a) e b) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni. E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile che è adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- art. 1, comma 13 e comma 10, lett. b) e c) Esenti terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione. E' stato ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedono che **dal 2016** la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RICORDATA la potestà regolamentare generale dei comuni, prevista dall'art. 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, 1' comma, lettera g), che prevede la possibilità di determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2010 , n. 16 del 26.01.2011, della Giunta Comunale n. 44 del 20.03.2012, n. 77 del 23.06.2013, n. 77 del 2.07.2014 e n. 54 del 25.05.2015 con le quali sono stati approvati i valori minimi di stima per le aree fabbricabili presenti sul territorio comunale per gli anni dal 2010 al 2015;

CONSIDERATO che i valori minimi di stima delle aree edificabili sono stati confermati con le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU anche per gli anni 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2016, e 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2017;

PRESO atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07.02.2018, che nell'ambito della determinazione dei valori minimi per le aree edificabili soggette all'IMU, ha aggiornato i valori al mq. secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi IMU, e che con atto di G.C. n. 22 del 28.01.2019 sono stati confermati anche per l'anno 2019:

| ZONE OMOGENE | Anno 2012 (€/mq.) | Anno 2013 (€/mq.) | Anno 2014 (€/mq.) | Anno 2015 (€/mq.) | Anno 2016 (€/mq.) | Anno 2017 (€/mq.) | Anno 2018 (€/mq.) | Anno 2019 (€/mq.) |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ZONA A (fronte strada) | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 |
| ZONA A (non su fronte strada) | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| ZONA B (sup. > mq. 500) | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 |
| ZONA B (sup. < mq. 500) | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 |
| ZONA C (non urbanizzata) | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |
| ZONA C (urbanizzata) | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |
| ZONA D2 (urbanizzata) | | | | | | | 17,50 | 17,50 |
| ZONA D2 (non urbanizzata) | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA H2 (urbanizzata) | | | | | | | 20,00 | 20,00 |
| ZONA H2 (non urbanizzata) | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA D3 | | | | | | | 17,50 | 17,50 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZONA H3 | | | | | | | 20,00 | 20,00 |
| ZONA D4 | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA G1 | | | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| ZONA G4 | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA O | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |

PRECISATO che i valori minimi per le aree edificabili trovano applicazione anche in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati, di ampliamento di edifici e di interventi di recupero o restauro conservativo di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che per il **pagamento minimo** dell'imposta si fa riferimento alla disposizione prevista dall'art. 18, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina dell'IUC sopra richiamato che stabilisce **in € 12,00** annuali l'importo al di sotto del quale non si procede al versamento;

PRESO parimenti **ATTO** che non **sono eseguiti rimborsi** ai sensi dell'art. 62 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IUC, per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel regolamento e che è pari **ad € 12,00**;

FATTO PRESENTE che la **disciplina dei versamenti** (tempi, termini, modalità) dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si evince dal combinato disposto dall'art. 9, commi da 2 a 6, del D. Lgs. 23/2011, dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 nonché dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1992;

VISTI:

- la Legge n. 145 del 30.12.2018 di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 dove troviamo lo sblocco della leva fiscale, grazie alla mancata conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel 2016, 2017 e 2018, grazie al comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015. La legge di bilancio non conferma il blocco della potestà impositiva così riportando la situazione alla normalità, concedendo agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi;
- visto in particolare l'articolo 38, della Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 e s.m.i. che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge Regionale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 Febbraio 2019 e il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito

l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

RITENUTO di voler confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per immobili IMU previste già per l'anno 2015, come di seguito:

- **4,00 per mille** l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **7,6 per mille** l'aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze date in comodato gratuito ai sensi art. 1, comma 10, lettere a) e b), della Legge n. 208 del 28.12.2015 a cui spetterà la riduzione della base imponibile del 50%;
- **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi abitativi e commerciali;
- **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso abitativo e relative pertinenze;
- **7,6 per mille** l'aliquota per le aree edificabili e altri fabbricati (inagibili, di interesse storico, gruppo catastale D, fabbricati degli AIRE non pensionati, non locati commerciali) diversi da quelli ai punti precedenti;
- **7,6 per mille** l'aliquota per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti
- **€ 200,00** di detrazione per l'abitazione principale, unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

PRESO ATTO della deliberazione n. 115 del 6.08.2014 della Giunta Comunale di Talmassons con la quale si attribuisce la funzione di Responsabile IUC – IMU e il decreto del Sindaco di Talmassons n. 5 del 29.12.2017 nomina TPO Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 21.12.2016 rep. 1154 con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio Associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1 - comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili TPO, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera.

CON VOTI: 10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) previste già per l'anno 2015:
 - **4,00 per mille** l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze date in comodato gratuito ai sensi art. 1 comma 10 lettere a) e b) Legge n. 208 del 28.12.2015 a cui spetterà la riduzione della base imponibile del 50%;

- **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi abitativi e commerciali;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso abitativo e relative pertinenze;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per le aree edificabili e altri fabbricati (inagibili, di interesse storico, gruppo catastale D, fabbricati degli AIRE non pensionati, non locati commerciali) diversi da quelli ai punti precedenti;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per i terreni agricoli condotti da non coltivatori diretti
2. di confermare per l'anno 2019 la detrazione di **€ 200,00** previste per l'immobile adibito ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, e sue pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di prendere atto dei valori venali per le aree fabbricabili per l'anno 2019 deliberati con atto G.C. n. 22 del 28.01.2019 , aggiornati secondo l'attuale suddivisione delle zone omogenee esistenti nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi IMU e che si riportano:

| ZONE OMOGENE | Anno 2012 (€/mq.) | Anno 2013 (€/mq.) | Anno 2014 (€/mq.) | Anno 2015 (€/mq.) | Anno 2016 (€/mq.) | Anno 2017 (€/mq.) | Anno 2018 (€/mq.) | Anno 2019 (€/mq.) |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ZONA A (fronte strada) | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 38,22 |
| ZONA A (non su fronte strada) | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| ZONA B (sup. > mq. 500) | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 |
| ZONA B (sup. < mq. 500) | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 |
| ZONA C (non urbanizzata) | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |
| ZONA C (urbanizzata) | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |
| ZONA D2 (urbanizzata) | | | | | | | 17,50 | 17,50 |
| ZONA D2 (non urbanizzata) | | | | | | | 6,50 | 6,50 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZONA H2 (urbanizzata) | | | | | | | 20,00 | 20,00 |
| ZONA H2 (non urbanizzata) | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA D3 | | | | | | | 17,50 | 17,50 |
| ZONA H3 | | | | | | | 20,00 | 20,00 |
| ZONA D4 | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA G1 | | | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| ZONA G4 | | | | | | | 6,50 | 6,50 |
| ZONA O | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |

4. Di dare mandato al Responsabile di Imposta di provvedere:

- alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all'Albo pretorio on-line;
- ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione della presente delibera consiliare nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine previsto dall'art. 1 c. 14 lett. e) della Legge 208/2015 **(28.10.2019)**;

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo dovuto risulta essere inferiore a € 12,00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione sopra riportata;

Con la seguente votazione:

CON VOTI: 10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GORZA ROBERTO

Il Consigliere Anziano
F.to PERESANO SILVA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CANDOTTO RITA

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione ^{è stata} affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e _{vi rimarrà} precisamente dal 26-02-2019 al 13-03-2019.

Data 26-02-2019

L'Impiegato Addetto
F.to

Reg.Pubbl.nr. 56

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 21-02-19**

Proponente Ufficio/Servizio: **TRIBUTI**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
-ANNO 2019**

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierangela Turco

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Manuela Gloazzo

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.